

**STATUTO FONDAZIONE “SCUOLA DI BELLE ARTI ROSSETTI VALENTINI”**  
**Approvato con Deliberazione del Consiglio in data 16.03.2019**

**Capo I**  
**Origine, scopo, patrimonio**

**Art. 1**  
***Origine***

La Fondazione "SCUOLA DI BELLE ARTI ROSSETTI VALENTINI" con sede in Santa Maria Maggiore (VB) - già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dal testamento segreto del Sig. Giovanni Maria ROSSETTI VALENTINI in data 27 marzo 1878 e fu eretta in Ente Morale con R.D. 6.4.1879.

La Fondazione "SCUOLA DI BELLE ARTI ROSSETTI VALENTINI" ha sede nel Comune di Santa Maria Maggiore (VB) in via Rossetti Valentini n. 1, Foglio 38 – Particella 58.

**Art. 2**  
***Scopo***

La Fondazione "SCUOLA DI BELLE ARTI ROSSETTI VALENTINI" non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

Lo scopo della Fondazione è di conservare e valorizzare la memoria e il patrimonio della Scuola di Belle Arti nonché di contribuire alla diffusione della cultura propria.

**Art. 3**  
***Patrimonio***

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:
  - dall’immobile in cui viene svolta l’attività istituzionale della Sito in Santa Maria Maggiore - Via Rossetti Valentini n. 1, Foglio 38 – Particella 58;
- Patrimonio disponibile costituito:
  - dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari come emergenti da specifico inventario;
  - dai beni mobili di cui agli allegati;
  - dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

**Art. 4**  
***Mezzi finanziari***

Per l’adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio dell’articolo 3;
- quota di frequenza degli allievi;
- oblazioni e i contributi di Enti pubblici e privati;
- ogni altro provento non destinato ad incrementare il patrimonio

## **Capo II** ***Amministrazione della Fondazione***

### **Art. 5** ***Organi della Fondazione***

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente;
4. Il Segretario - Direttore
5. Il Revisore Unico dei Conti
6. Il Comitato Scientifico

### **Art. 6** ***Composizione del Consiglio di Amministrazione***

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. cinque componenti nominati come di seguito indicato:

- quattro, fra cui il Presidente, dal Consiglio comunale di Santa Maria Maggiore;
- uno in rappresentanza dell'associazione Asilo Culturale Bianco con sede ad Ameno (NO), via Zanoni n. 17, con lo scopo di sviluppare progetti e contatti con le Accademie e gli artisti di arte contemporanea.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 7** ***Adunanze del Consiglio di Amministrazione***

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

### **Art. 8** ***Competenze del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi;
- approva il Bilancio consuntivo;
- delibera i regolamenti;

- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili; delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i quattro/quinti dei componenti;
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro/quinti dei componenti.

#### **Art. 9**

##### ***Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

#### **Art. 10**

##### ***Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione***

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Direttore, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

#### **Art. 11**

##### ***Attribuzioni del Presidente***

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario-Direttore, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.

#### **Art. 12**

##### ***Segretario - Direttore***

In relazione alle attività e possibilità della Fondazione, il Segretario-Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli collabora con il Consiglio di Amministrazione alla preparazione dei programmi e alla gestione delle attività della Fondazione, partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

È incaricato di tutti i compiti e assegnatario di tutte le deleghe che il Consiglio di Amministrazione definirà, anche attraverso apposito regolamento.

#### **Art. 13**

##### ***Revisore Unico dei Conti***

Al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore Unico dei Conti nominato, al di fuori dei propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

#### **Art. 14**

##### ***Il Comitato Scientifico***

Il Comitato Scientifico è costituito da esperti che possono essere nominati dal Consiglio Direttivo secondo il numero, i requisiti e i criteri di scelta da individuarsi mediante apposito Regolamento che ne disciplina altresì il funzionamento e le funzioni che sono comunque di supporto tecnico scientifico al Consiglio di Amministrazione e per questo non vincolanti per lo stesso.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita e incompatibile con le altre cariche.

### **Capo III**

#### ***Norme generali d'amministrazione***

#### **Art. 15**

##### ***Esercizio finanziario***

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 16**

##### ***Estinzione della Fondazione***

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica o altro ente senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Santa Maria Maggiore, o al Comune di Santa Maria Maggiore con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o culturale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

**Capo IV**  
***Disposizione Finale***

**Art. 17**  
***Norma finale***

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.